

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA**  
**E MOBILITÀ' INTEGRATA ELETTRICA**

Tra

**On Electric Charge Mobility S.r.l.**, sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio 16A, Codice Fiscale e Partita IVA 14920111003, rappresentata da Claudio Piazza, in qualità di Amministrazione Delegato (di seguito più brevemente denominata **“On”**), — da una parte

**E**

**Comune di Montagano**, con sede legale in Corso Umberto I N. 37, codice fiscale - Partita iva 00120060702 in questo atto rappresentata dal ..... domiciliato per la carica ed ai fine del presente atto ove sopra (di seguito brevemente denominato **COMUNE**) — dall'altra parte.  
di seguito definite congiuntamente le **“Parti”** e disgiuntamente la **“Parte”**.

**PREMESSO CHE**

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile ;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri — COM (2010) 186 — sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti

infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;

- La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- La “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (*recepita* con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

- La Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati Membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricerca e di rifornimento, e requisiti concernenti informazioni agli utenti;
- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- On considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportare l'affermazione e la crescita nel medio termine;
- On grazie al suo partner tecnologico Circontrol vanta diverse infrastrutture in suo possesso, i modelli sono i seguenti: CIRCONTROL EVOLVE SMART AC 22+22; CIRCONTROL RAPTION DC CPC50 KW/H; WB MONOFASE 7.4 KW/H; WB TRIFASE 11/22 KW/H
- Tutte le infrastrutture di ricarica (IDR) sono gestite completamente dal sistema applicativo di proprietà di ON disponibile per tutti i sistemi operativi mobili.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:**

## **1. PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del seguente Protocollo d'Intesa.

## 2. OGGETTO

Con il presente protocollo (di seguito “Il Protocollo”) le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.

## 3. IMPEGNI DI ON

On si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- a) Individuare congiuntamente al Comune all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- b) Progettare le “Aree dedicate”, composte dall'IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- c) Richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione **n°1 IDR**; nei seguenti punti:
  1. Parcheggio da definire n°1 POST EVOLVE AC 22+22 kW (quick)
- d) Provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà di ON;
- e) Esercire e gestire le IdR da remoto tramite applicazione ON
- f) Provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- g) Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione dell'infrastruttura;
- h) Manutenere l'infrastruttura di ricarica di On, al fine di garantire il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- i) Provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- j) Provvedere a tutte le attività di collaudo;
- k) Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa di Infrastrutture di Ricarica;

- l) Rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento.
- m) Impegnarsi per sé e propri dipendenti, collaboratori e sostenitori a qualsiasi titolo al rispetto del codice di comportamento in attuazione del PTPCT dei **Comune di Montagano**

#### **4. IMPEGNI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a:

- a) Individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte di On all'interno del sito di sua proprietà;
- b) Mettere a disposizione le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per la durata del presente Protocollo e mantenere l'idoneità all'utilizzo suddetto con esclusione dell'obbligo di pagamento dei tributi previsti per la posa e/o la permanenza delle suddette infrastrutture sul suolo pubblico;
- c) Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di On medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- d) Fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

#### **5. IMPEGNO DELLE PARTI**

Con il presente protocollo le parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

## **6. DURATA**

Il protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di **12 anni**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

## **7. COSTI**

La On si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo;

## **8. NON ESCLUSIVITA'**

Ciascuna parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze parti o altri Enti Pubblici.

## **9. COMUNICAZIONE**

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza prima aver ottenuto il consenso dell'altra Parte.

## **10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE**

Il Comune prende atto e accetta che On è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica e l'App On ( inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, progetti, il design, le specifiche funzionali tecniche, il software, il know how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione dei dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

## 11. **RISERVATEZZA**

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del seguente Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgare il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- Utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- Restituire o distruggere i dati riservati al termine del seguente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse far richiesta;
- Imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del seguente Protocollo;
- Adottare ogni altra misura per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terze informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- Informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra Parte;
- Limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto

dal presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

## **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del Protocollo, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. UE 2016/679, di seguito GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (di seguito il "Codice Privacy"), ove applicabili, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini dell'esecuzione del seguente Protocollo le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali relativamente ai dati dei clienti, per quanto di competenza di ciascuna.

Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione del seguente Protocollo, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Protocollo; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Protocollo; a custodire – in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa (dal GDPR, e ove applicabile dal Codice Privacy) e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia – i dati personali in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.

I Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolari rispetto a quanto oggetto del seguente Protocollo per le medesime finalità.

Fermo restando quanto previsto nel seguente Protocollo, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/o pregiudizio – ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o imposti da pubbliche autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, per eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché (iii) da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel seguente articolo.

Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDP, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi comprese l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente ai trattamenti effettuati.

### **13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE**

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza per territorio del Tribunale di .....

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato dalle Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna parte.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di On in favore di società appartenenti ad On , anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa On, previa comunicazione e assenso/benessere del Comune.

### **14. RINVIO ALLE LEGGI**

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

### **15. REGISTRAZIONE**

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 che sarà a carico di On.

## **16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dal seguente Protocollo dovrà essere inviato per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi:

**Per On:**

**PEC:** [onsharing@legalmail.it](mailto:onsharing@legalmail.it)

**Per il Comune:**

**PEC:** [comune.montaganoch@pec.it](mailto:comune.montaganoch@pec.it)

## **17. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231**

In coerenza con le norme e i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguire un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altre utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente

terrà l'altra parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza all'adempimento.

On, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del DLgs 231/2001, consultabili presso [www.oncharge.it](http://www.oncharge.it)

On aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza al decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, On proibisce il ricorso di qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da On si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del seguente Protocollo nell'interesse di On e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

## **18. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Roma, 01/09/2023

ON ELECTRIC CHARGE MOBILITY Srl

COMUNE DI MONTAGANO